



Roma, 27.10.2021

Ufficio: DOR/DC
Protocollo: 202100010508/AG
Oggetto: Iscritti morosi: invito al rispetto della normativa

Circolare n. 13287
SN
8.1
IFO no

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Iscritti morosi: invito al rispetto della normativa.

Si segnala che l'ENPAF ha trasmesso alla scrivente Federazione una [nota relativa alle posizioni di inadempimento contributivo](#) che interessano un considerevole numero di iscritti, quanto meno nel versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale relativa al quinquennio 2016-2020.

Tale comunicazione, inoltre, precisa che benché gli Ordini siano già stati resi edotti dalla questione, mediante apposita comunicazione inviata dallo stesso Ente previdenziale, recante prot. n. 60859, a tutt'oggi, solo un esiguo numero di iscritti ha proceduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.

La criticità descritta ha indotto il predetto Ente a richiedere l'intervento di questa Federazione.

A tal fine, si ritiene utile riepilogare la disciplina vigente in materia.

Sussistenza dell'obbligo di cancellazione dall'albo in caso di morosità nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e all'ENPAF

La cancellazione dall'albo per morosità è riconducibile non solo al mancato pagamento della tassa d'iscrizione all'Albo, ma anche dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAF.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si osserva, infatti, che l'art. 6 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, come modificato dalla legge 3/2018 (Legge Lorenzin), stabilisce che ai Consigli Direttivi compete di pronunciarsi sulla cancellazione per *“morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto”*.

Orbene, si chiarisce che i contributi cui fa riferimento la citata norma sono i seguenti:

- la tassa annuale dovuta agli Ordini (art. 3, c.1, lettera g.);
- i contributi che gli iscritti all'Albo sono tenuti a pagare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito per ciascuna professione (art. 21 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46).

Procedura di cancellazione

Al verificarsi della morosità dell'iscritto, ciascun Ordine attiva la procedura di cui al combinato disposto dell'articolo 6, ultimo comma, del D.Lgs.C.P.S n. 233 del 1946 e dell'articolo 11, secondo comma, del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

L'art. 6 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946 dispone che *“La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale”*

Inoltre, l'art. 11 del DPR 221/1950 stabilisce che *“Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza”*.

In base alle suddette disposizioni, dunque, per la validità del provvedimento di cancellazione, sussiste l'obbligo, da parte del Presidente, di convocare in modo formale l'iscritto per tre volte in tre mesi consecutivi, avvertendolo della morosità, invitandolo a fornire chiarimenti ed informandolo, inoltre, che in caso di mancata risposta il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall'albo.

Documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria

Come indicato nella [circolare federale n. 10864 del 2.3.2018](#), il Ministero della salute, con [nota del 30.1.2018](#), ha precisato che *“l'ENPAF deve produrre idonea certificazione relativa alla posizione contributiva dell'iscritto, in quanto l'Ordine è tenuto a motivare il provvedimento di cancellazione per morosità, in ottemperanza al principio del contraddittorio ed ai generali principi di correttezza, trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa.”*

Si ricorda, pertanto, che, al fine di istruire la pratica di cancellazione, l'Ordine dovrà acquisire dall'Ente di previdenza in alternativa quanto segue:

- atti documentali comprovanti l'attivazione da parte del suddetto Ente della procedura di riscossione esattoriale e la documentazione dell'Agente di riscossione comprovante lo stato di morosità;

- dichiarazione sostitutiva, a firma del Presidente o del Direttore Generale dell'ENPAF, con relativa assunzione di responsabilità, che attesti lo stato di morosità dell'iscritto del quale è stata chiesta la cancellazione dall'Albo.

Qualora l'iscritto, in sede di audizione, dichiari di aver provveduto al pagamento ovvero di aver presentato istanza di rateizzazione e chieda di non procedere alla cancellazione, gli dovrà essere richiesto di produrre idonea documentazione attestante prova di quanto rappresentato, circostanze che l'Ordine potrà riscontrare avviando un confronto con i competenti Uffici dell'ENPAF.

Effetti della cancellazione e possibilità di reinscrizione

Il provvedimento di cancellazione determina l'inibizione all'esercizio professionale. L'inosservanza di tale prescrizione da parte del professionista cancellato configura esercizio abusivo della professione sanitaria, punita dall'art. 348 del Codice penale.

Si osserva, infine, che l'iscritto cancellato può sempre essere reinscritto, in base all'art. 11, comma 4, del DPR 221/50, quando siano cessate le cause che hanno determinato la sua cancellazione e, nella fattispecie, abbia effettuato il pagamento dei contributi rispetto ai quali era moroso.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano gli Ordini territoriali, in ossequio alla normativa vigente, a voler adottare i provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)